



ATTO N. 1406

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 657 del 30/06/2022)

“ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE UMBRIA 2022-2024”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 30/06/2022

Trasmesso alla I (referente), II e III (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 30/06/2022



Regione Umbria
Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 657 SEDUTA DEL 30/06/2022

OGGETTO: DDL: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: - Laura Filonzi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 37 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
ALLEGATI_ASSESTAMENTO_2022_2024_.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto: “DDL: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.” presentata dal Direttore della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.”;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l'articolo 50 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Viste le leggi regionali n. 18 e n.19 del 30 dicembre 2021, di approvazione, rispettivamente, della Legge di stabilità regionale 2022 e del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Vista la D.G.R. n. 390 del 29 aprile 2022 di approvazione del disegno di legge “Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2021.”;

Visto l'articolo 101bis della legge regionale n. 13/2000, inserito dall'articolo 4, della L.R. 19 dicembre 2012, n. 24, che ha istituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. e), del DL n. 138/2011, il Collegio regionale dei revisori dei conti;

Rilevato che a norma dei commi 2 e 3, dell'articolo 101quater, della LR n. 13/2000, il Collegio deve esprimere parere sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione entro 20 giorni, salva la possibilità di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà nei casi di motivata urgenza e che decorso inutilmente tale termine si può procedere alla sua approvazione;

Ritenuto di inviare il disegno di legge in oggetto al Collegio dei revisori dei Conti per il rilascio del proprio parere richiedendo, ai sensi dell'art. 101 quater della legge regionale del 28/02/2000, n. 13, la riduzione dei termini della metà, stante l'urgenza di approvazione sia delle variazioni di bilancio sia dei nuovi interventi autorizzati con la legge la cui efficacia in tempi rapidi è fondamentale ai fini della continuità della gestione finanziaria e del raggiungimento delle finalità delle disposizioni in essa contenute;

Ritenuto di provvedere all'approvazione dell'allegato disegno di legge dando atto che il parere del Collegio dei revisori sarà trasmesso, a cura del medesimo Collegio, direttamente all'Assemblea Legislativa per essere allegato al disegno di legge in oggetto;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo espresso con nota prot. n. 156570 del 29/06/2022;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la L.R. 28 febbraio 2000, n. 13 per le parti non incompatibili con il d.lgs. 118/2011;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge avente per oggetto “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.” e la relazione che lo accompagna dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea legislativa regionale;
- 2) di indicare l'Assessore al Bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di trasmettere il disegno di legge al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 101 quater della legge regionale del 28/02/2000, n. 13 richiedendo, stante l'urgenza di approvazione, la riduzione dei termini della metà;
- 4) di precisare che il parere di cui al punto 3) sarà trasmesso dal Collegio dei Revisori dei Conti all'Assemblea legislativa per essere allegato al disegno di legge in oggetto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: DDL: Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.

RELAZIONE

1. Premessa

L'articolo 50 del decreto legislativo 118/2011 stabilisce il termine del 31 luglio per l'approvazione della legge di assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

La funzione primaria della legge di assestamento è, infatti, il recepimento delle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente nel Bilancio di previsione dell'esercizio in corso, al fine di garantire la continuità senza soluzione della gestione.

Conseguentemente, la legge regionale di assestamento al bilancio segue la legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio precedente ad esito del giudizio di parificazione dello stesso da parte della Corte dei Conti.

A decorrere dal 2021, il comma 3-bis all'articolo 50 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dall' art. 1, comma 787, lett. a), della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2021) dispone che, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei Conti, i Consigli regionali e delle province autonome approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero o destinato agli investimenti può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

La nuova disposizione rende, pertanto, obbligatorio per la Regione approvare la legge di assestamento, anche nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta regionale con atto n. 390 del 29 aprile 2022, salvo poi apportare le eventuali variazioni al bilancio di previsione che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione con legge regionale del rendiconto.

La presentazione del Disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024 avviene in un contesto economico finanziario influenzato ancora dagli effetti dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19 e, soprattutto, dalle gravi conseguenze prodotte dalla guerra in Ucraina per effetto delle sanzioni previste dalla comunità internazionale che hanno determinato una forte difficoltà di approvvigionamento delle materie prime sia energetiche che alimentari con un notevole aumento dei relativi prezzi.

Nel corso del 2022 il Governo nazionale ha emanato provvedimenti d'urgenza al fine di fronteggiare la crisi economica ed energetica introducendo misure di sostegno a favore dei redditi e delle categorie economiche, di contenimento dei costi energetici e dei prezzi delle materie prime e interventi finalizzati allo sviluppo e al rilancio dell'economia nazionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le Regioni hanno sostenuto gli interventi nazionali anche con proprie misure o iniziative di sostegno ma hanno anche sollecitato ulteriori provvedimenti relativi ad esigenze di particolare rilievo e impatto sui bilanci regionali.

In particolare le Regioni continuano a rappresentare al Governo l'esigenza di maggiori risorse a finanziamento del Servizio sanitario nazionale alla luce dei significativi oneri per il proseguimento delle misure di gestione dell'emergenza pandemica e dei maggiori costi energetici e contrattuali previsti per il 2022. Inoltre, le Regioni continuano a sollecitare, in occasione di ogni provvedimento legislativo, un cofinanziamento da parte dello Stato per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

2. La manovra di assestamento di bilancio

La manovra di assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 ha provveduto in primo luogo ad apportare al Bilancio i necessari adeguamenti connessi al disegno di legge di approvazione del Rendiconto 2021.

Con D.G.R. 384 del 27/04/2022 (*Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021*), conseguentemente alle operazioni contabili relative al riaccertamento ordinario dei residui di cui alla D.G.R. n. 383 del 27/04/2022 (Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118) sono state effettuate le variazioni di Bilancio relative alla rideterminazione dei Residui attivi e passivi, dei Fondi pluriennali vincolati relativi alla Parte Entrata e alla Parte spesa e all'adeguamento delle previsioni conseguenti l'attività di riaccertamento.

A seguito delle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2021, il cui disegno di legge è stato approvato dalla Giunta regionale con atto n. 390 del 29 aprile 2022, si provvede con il presente disegno di legge all'adeguamento delle previsioni di bilancio del disavanzo derivante da mutui autorizzati e non contratti alla chiusura dell'esercizio precedente, all'adeguamento del fondo iniziale di cassa dell'esercizio 2022 e all'iscrizione in bilancio delle economie a fronte di fondi vincolati non utilizzati al 31 dicembre 2021 (assegnazioni statali, comunitari o di altri soggetti di somme a destinazione vincolata).

Le previsioni di cassa sono state adeguate in relazione alle variazioni intervenute sugli stanziamenti di competenza.

Dal punto di vista tecnico, poi, l'assestamento rappresenta anche un momento di valutazione complessiva dell'andamento gestionale della prima parte dell'esercizio con riferimento alle risorse accertate, a quelle utilizzate e allo stato di attuazione delle attività programmate. Con l'assestamento vengono quindi operate le rettifiche e integrazioni alle previsioni, con riferimento sia alla competenza che alla cassa, necessarie al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dell'esercizio, nel rispetto dei vincoli di equilibrio che presiedono alla formazione del bilancio di previsione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2.1 La manovra finanziaria contenuta nell'assestamento

Alla luce del difficile contesto finanziario in cui occorre operare tale provvedimento, la manovra di assestamento 2022-2024 conferma l'impostazione rigorosa adottata in sede di bilancio di previsione 2022 - 2024 provvedendo alle variazioni necessarie per la gestione ordinaria del bilancio e introducendo alcune misure e interventi che rispondono alle esigenze in atto e contribuiscono al sostegno e alla ripresa delle attività e allo sviluppo economico del territorio regionale.

Le previsioni delle **Entrate** sono state aggiornate sulla base degli accertamenti dell'esercizio in corso confermando gli stanziamenti delle entrate tributarie che erano già stati adeguati in sede di Bilancio di previsione agli andamenti tendenziali.

Il **gettito ordinario della tassa automobilistica** ha registrato nei primi 5 mesi dell'anno un calo di circa 7 milioni di euro rispetto agli incassi realizzati nel medesimo periodo del 2021. La causa di tale contrazione, se pur valutata su un arco temporale inferiore all'anno, è da imputare presumibilmente alle misure agevolative previste per il ravvedimento operoso, all'allungamento dei termini di tale istituto e all'attuale situazione economica.

Con l'assestamento è stato pertanto prudenzialmente ridotto lo stanziamento del gettito derivante dall'accertamento ordinario della Tassa automobilistica di euro 7 milioni tenuto conto anche dei risultati finali risultanti dalla gestione dell'anno 2021.

E' stato, invece, aumentato lo stanziamento per 40 milioni di euro del gettito derivante prevalentemente dall'attività di **recupero fiscale della Tassa automobilistica** tenendo conto che nel 2022 sono stati riaccertati anche i ruoli emessi nel 2020 e nel 2021, i cui effetti finanziari sono stati prorogati al 2022.

L'incremento del suddetto stanziamento è stato interessato nel ricalcolo effettuato, ai sensi di legge nel rispetto delle percentuali definite in sede di bilancio di previsione come stabilito dall'allegato 4.2 esempio 5 del D.Lgs n. 118/2011, del **Fondo crediti di dubbia esigibilità** che ha determinato un ulteriore accantonamento di **30 milioni** con l'incremento del relativo stanziamento di spesa.

Le previsioni dei gettiti derivanti dalle manovre regionali sull'Imposta Regionale sulle Attività Produttive – IRAP sono state adeguate alle ultime stime del 30 novembre 2021 fornite dal Dipartimento delle Finanze del MEF.

Le entrate tributarie destinate al finanziamento della **Sanità** iscritte in bilancio sono quelle relative al riparto 2021 e non sono state oggetto di variazione, non essendo ancora stata raggiunta l'intesa sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale per il 2022.

Il **Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico** locale per l'esercizio 2022 è stato incrementato, tenendo conto del maggiore stanziamento di complessivi 100 milioni di euro previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio per l'esercizio 2022 e per il triennio 2022-2024) e del D.M. 21/03/2022 n. 64 di riparto ed erogazione alle regioni a statuto ordinario dell'anticipazione dell'80% del Fondo 2022, di euro 2.029.289,56.

Nella parte entrata del Bilancio è stato, inoltre, iscritto, l'importo di euro 1.200.000,00 derivante dal trasferimento di una quota di avanzo di amministrazione 2021 da parte dell'Assemblea legislativa regionale a titolo di contributo alle maggiori spese a carico del bilancio regionale nell'esercizio 2022

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

derivanti dalla crisi energetica, per i settori maggiormente coinvolti, quali ad esempio la sanità e il trasporto pubblico locale.

Dal **lato della spesa** sono state adeguate le previsioni di bilancio relative agli oneri di ammortamento e alle anticipazioni di liquidità stipulate con il MEF ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 35/2013 che nei primi mesi dell'anno sono state oggetto di rinegoziazione ai sensi di quanto disposto al comma 597, dell'articolo 1, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio dello Stato 2022). La rinegoziazione, disposta con D.G.R. n. 43 del 25/01/2022, ha consentito una riduzione degli oneri di ammortamento delle rate previste nell'esercizio 2022 di circa 180.000,00 euro.

Sono stati inoltre adeguati gli stanziamenti relativi agli oneri di ammortamento dei mutui già contratti e in programma alla luce dell'andamento tendenziale in aumento dei tassi di interesse e delle maggiori spese di investimento previste nel triennio 2022-2024 la cui copertura è assicurata dal ricorso al debito. Adeguamenti in riduzione di tali spese derivano invece dai minori oneri conseguenti alla diminuzione del saldo negativo dell'esercizio 2021, derivante dalla mancata contrazione di mutui e prestiti per il finanziamento di spese di investimento autorizzate negli esercizi precedenti, che in sede di rendiconto 2021 risulta diminuito di euro 7.559.880,70 rispetto a quello presunto, previsto nel bilancio di previsione iniziale 2022-2024.

Per effetto delle suddette variazioni e riduzioni di spese è stato possibile finanziare **nell'esercizio finanziario 2022** ulteriori interventi, i **principali riguardano:**

- **Trasporto pubblico locale** incremento stanziamenti di **7,3 milioni di euro di cui 6,85 milioni per contributo alle aziende per il rinnovo del CCNL**.
- **Istituzione con l'articolo 12 del DDL del Fondo per spese di progettazione** con una dotazione di **euro 700.000,00** per favorire la disponibilità di progetti di opere pubbliche di interesse regionale ai fini dell'acquisizione di finanziamenti previsti dal PNRR dal FSC 2021-2027 e dal POR FESR 2021-2027;
- **Contributo ai Comuni per la predisposizione o l'aggiornamento dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)** di euro **150.000,00** disposto all'articolo 13 del DDL;
- **Ulteriore contributo di euro 200.000,00 ai Comuni colpiti dal sisma 2009** ad integrazione del contributo disposto con la legge di stabilità 2022, da destinare agli interventi di ricostruzione inerenti gli edifici privati;
- **euro 400.000,00 per contributo "una tantum" a favore delle famiglie per i nuovi nati** di cui agli articoli 268-357 della l.r. 11/2015 in materia di servizi sociali;
- **euro 20.000,00 a titolo di contributo al Laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto** disposto all'articolo 15 del presente DDL ad integrazione del sostegno già fornito dalla Regione negli anni precedenti;
- **euro 180.000,00 a titolo di contributo alla Fondazione Perugia Musica classica** disposto all'articolo 16 del presente DDL ad integrazione del sostegno già fornito dalla Regione negli anni precedenti;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- **euro 110.000,00** a titolo di contributo al **Teatro lirico sperimentale “Adriano Belli” di Spoleto** disposto all’articolo 17 del presente DDL ad integrazione del sostegno già fornito dalla Regione negli anni precedenti;
- **euro 65.179,01** a favore dell’**Unione dei Comuni** per le funzioni conferite del lago Trasimeno, a copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione del 30% del canone demaniale lacuale dovuto dalle attività economiche per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, disposto all’articolo 7 del presente DDL. A sostegno delle attività economiche interessate viene inoltre disposto il **differimento del pagamento del canone** al 31 agosto 2022;
- **euro 1.500.000,00** ad incremento delle risorse regionali **per il finanziamento aggiuntivo dei livelli di assistenza sanitaria extra LEA** di cui all’articolo 6 della l.r. n. 18/2013;
- **euro 140.000,00** per **spese di funzionamento del Centro di Protezione civile**;
- **euro 50.000,00** per gli interventi di cui alla l.r. n. 4/2013 **in materia di artigianato**;
- **euro 78.000,00** per interventi di tutela dei consumatori di cui alla l.r. 17/2014;
- **euro 1.000.000,00** per spese relative allo **sviluppo e alla gestione del sistema informativo regionale**;
- **euro 376.000,00** per maggior fabbisogno degli stanziamenti relative a spese di funzionamento, dettato anche dagli aumenti dei costi energetici;
- **euro 500.000,00** accantonati al Fondo spese impreviste **per far fronte ad eventuale emergenza incendi boschivi**;
- **euro 210.000,00** per l’**acquisto dell’immobile di cui all’articolo 10 del DDL** da finanziare con il mutuo autorizzato nell’esercizio 2022;
- **euro 350.000,00** per aggi su emissione di ruoli nel 2022;
- **euro 206.000,00** per spese di espletamento concorsi;
- **euro 150.000,00** per rimborso di tasse e imposte.

Nel Bilancio 2022-2024 sono state, inoltre, rimodulate, sulla base delle esigenze di programmazione, le risorse afferenti il POR FESR 2014-2020.

2.2 Livello del ricorso al mercato

La legge di bilancio 2022-2024 (L.R. 30/12/2021, n.19) all’articolo 6, comma 1, stabiliva, per il 2022, un livello di ricorso al mercato di 77.365.232,47 per **mancata contrazione dei prestiti già autorizzati a copertura dei disavanzi** per spese di investimento dei bilanci 2011/2014/2015/2021. Tale importo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

corrispondeva al disavanzo presunto determinato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2022 sulla base del preconsuntivo dell'esercizio 2021.

Con il presente disegno di legge la previsione relativa al disavanzo da mutui autorizzati e non contratti, viene adeguata alle risultanze del rendiconto 2021 approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 390/2022.

Il disavanzo da mutui autorizzati e non contratti accertato in sede di predisposizione del Rendiconto 2021 risulta pari ad euro **69.805.351,77** con una riduzione di euro 7.559.880,70 rispetto al disavanzo presunto determinato in sede di bilancio di previsione 2022-2024.

Di conseguenza, con il presente DDL viene ridotta l'autorizzazione alla copertura del disavanzo adeguandola all'ammontare accertato in sede di rendiconto dell'esercizio 2021 (articolo 2 del DDL).

Per quanto riguarda **il nuovo indebitamento**, già autorizzato con la legge di approvazione del bilancio di previsione per il finanziamento delle spese di investimento, l'importo autorizzato viene incrementato di euro 8.026.892,91 per l'esercizio 2022, di euro 4.290.000,00 per il 2023 e di euro 4.150.000,00 per il 2024 rispetto a quanto già disposto nel bilancio di previsione con il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2021. L'incremento relativo all'esercizio 2022 deriva per euro 7.175.866,59 dalla copertura assicurata agli impegni per investimenti reimputati in sede di riaccertamento dei residui 2021 con DGR 384/2021 e per euro 851.026,32 dal finanziamento di nuove spese di investimento previste con il presente DDL.

Il paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, come modificato dal DM 1° marzo 2019, impone, infatti, che gli impegni per investimenti finanziati da nuovo debito autorizzato e non contratto siano oggetto di riaccertamento se non sono esigibili nell'esercizio a cui sono stati imputati e che per tali impegni, in caso di reimputazione, non si costituisce, a copertura, il fondo pluriennale vincolato, ma viene incrementato, per pari importo, il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi.

L'incremento del mutuo autorizzato per il 2023 deriva per euro 140.000,00 dalla reimputazione delle spese di investimento operata in sede di riaccertamento dei residui 2021 e per euro 4.150.000,00 dal finanziamento di nuove spese di investimento previste con il presente DDL. L'incremento del mutuo autorizzato nel 2024 deriva dal finanziamento di nuovi investimenti previsti con il presente DDL.

All'articolo 2 del presente DDL viene quindi modificato l'ammontare dei mutui autorizzati per l'esercizio 2022 da 21.850.000,00 ad euro 29.876.892,91, per l'esercizio 2023 da euro 15.930.000,00 a euro 20.220.000,00 e per il 2024 da euro 10.500.000,00 a euro 14.650.000,00.

Nell'**Allegato 15** al presente DDL viene data dimostrazione del **rispetto dei vincoli di indebitamento** della Regione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio e nell'**Allegato 18** viene riportato **l'elenco delle spese di investimento finanziate con i mutui autorizzati** nel triennio 2022-2024.

3. Rispetto dell'equilibrio di bilancio

Equilibrio entrate - spese finali

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nell'**Allegato 12** al presente disegno di legge viene data dimostrazione della **verifica e del mantenimento degli equilibri di bilancio**, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del D.Lgs. 118/2001 e s.m.i.

L'equilibrio di Bilancio viene determinato e rappresentato secondo quanto disposto all'articolo 40 del D.Lgs. 118/2011.

4. Risultato della gestione 2021

I risultati della gestione 2021, dopo l'approvazione del rendiconto e del riaccertamento ordinario dei residui, vengono di seguito rappresentati.

4.1 I residui attivi e passivi

L'ammontare dei residui attivi e passivi viene riepilogato nel prospetto seguente:

	RENDICONTO 2021	RENDICONTO 2020
RESIDUI ATTIVI	1.214.286.378,15	1.357.054.327,67
RESIDUI PASSIVI	1.224.918.628,22	1.286.505.992,31

4.2 Situazione amministrativa al 31/12/2021

Il risultato positivo della gestione finanziaria dell'esercizio 2021 ha consentito di ridurre i mutui complessivamente autorizzati nei Bilanci degli esercizi 2011-2014-2015-2021 e non ancora contratti da euro 77.365.232,47 a euro 69.805.351,77.

Il risultato della gestione 2021 viene riepilogato nella seguente tabella:

Riepilogo gestione Esercizio 2021		
OGGETTO		RENDICONTO 2021 (euro)
1	Avanzo di Tesoreria al termine dell'esercizio 2021	504.619.436,85
2	Residui Attivi	1.214.286.378,15
3	TOTALE ATTIVO (1 + 2)	1.718.905.815,00
4	Residui Passivi	1.224.918.628,22
5	TOTALE PASSIVO (=4)	1.224.918.628,22
6	Fondo Pluriennale vincolato	185.722.745,65
7	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 (A) (3-5-6)	308.264.441,13
8	Somme accantonate (B)	204.457.189,55
9	Somme vincolate (C)	201.312.577,40
10	DISAVANZO FINANZIARIO AL 31.12.2021 (7-8-9)	-97.505.325,82
	di cui:	
	Disavanzo per Debito autorizzato e non contratto	69.805.351,77
	Fondo anticipazione liquidità	27.699.974,05

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, sono relative a:

Parte accantonata (B)	204.457.189,55
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	76.761.791,11
Accantonamento residui perenti al 31/12/2021	1.737.341,13
Fondo Accantonamento per rischio di soccombenza canoni di concessioni idroelettriche	23.697.200,43
Fondo accantonamento derivanti da concessioni di moratorie (concessioni estrazioni materiali di cava)	18.466,24
Fondo accantonamento manovre regionali	3.000.000,00
Fondo contenzioso	36.843.854,04
Fondo accantonamento per perdite società partecipate	2.242.233,84
Fondo accantonamento per passività potenziali derivanti dalla gestione delle società partecipate	12.055.000,00
Fondo anticipazioni liquidità	27.699.974,05
Fondo passività potenziali	19.242.218,61
Fondo per rinnovi contrattuali personale Giunta regionale	1.159.110,10
Parte vincolata (C)	201.312.577,40
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	17.390.560,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	182.011.967,90
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	275.400,23
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.634.649,10
Altri vincoli	-
Totale Parte disponibile (E= A-B-C)	-97.505.325,82

Il disavanzo finanziario al 31/12/2021 di euro **69.805.351,77** derivante dall'ammontare dei **prestiti autorizzati e non contratti**, si riferisce ai seguenti esercizi:

ANNO	IMPORTO
2011	41.224.913,46
2014	7.670.349,07
2015	6.578.356,00
2021	14.331.733,24
TOTALE	69.805.351,77

4.3 Economie a destinazione vincolata al 31/12/2021

Le economie di spesa a fronte di assegnazioni statali, comunitarie o di altri soggetti non accertate alla fine dell'esercizio precedente vengono nuovamente stanziare nel Bilancio dell'esercizio successivo sia nella Parte Entrata sia nella Parte spesa. Si tratta di somme che, non essendo state accertate nè impegnate al 31/12/2021, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono eliminate in sede di riaccertamento ordinario dei residui per essere riproposte negli esercizi successivi fino al loro completo utilizzo previa verifica della sussistenza della validità delle assegnazioni. Con il presente DDL di assestamento vengono iscritte economie a destinazione vincolata, per le quali sussiste la validità delle assegnazioni a fronte di interventi da realizzare, complessivamente pari ad euro 78.249.408,45. Tali somme sono iscritte, tenendo conto della programmazione della spesa fornita dai competenti Servizi regionali, per euro 49.318.540,26 nell'esercizio 2022, per euro 28.704.584,42 nell'esercizio 2023 e per euro 226.283,77 nell'esercizio 2024.

Con l'assestamento, inoltre, vengono iscritte, nel rispetto del limite previsto ai commi 897 e 899 dell'articolo 1 della legge 145/2018, quote di avanzo di amministrazione derivanti da economie di spese a destinazione vincolata a fronte di entrate già accertate negli esercizi precedenti per complessivi euro 6.175.178,48.

5) Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria dell'articolato del disegno di legge

Dal punto di vista formale il disegno di legge viene articolato in **21** articoli contenenti disposizioni relative all'assestamento di bilancio 2022-2024 con le conseguenti integrazioni e modifiche alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, n. 19 del 30/12/2021.

Come disposto al comma 3-bis all'articolo 50, introdotto dall' art. 1, comma 787, lett. a), della L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni hanno l'obbligo di approvare la legge di assestamento, anche nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto dell'esercizio precedente, sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto, le Regioni sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie.

Il presente disegno di legge, pertanto, recepisce le risultanze del rendiconto generale dell'esercizio 2021 approvato con D.G.R. n. 390 del 29/04/2022.

▪ **L'articolo 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale)** riguarda l'aggiornamento dei residui attivi e passivi presunti iscritti nel Bilancio di previsione sulla base dei residui rideterminati in conformità ai dati definitivi approvati con il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2021 da parte della Giunta regionale. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio 2021 e l'ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell'esercizio 2022 del bilancio di previsione approvato con l.r. n. 19/2021 sono indicate nell'Allegato 1 al presente disegno di legge.

▪ **L'articolo 2 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)** quantifica, a seguito delle risultanze del rendiconto 2021, l'ammontare del disavanzo al 31/12/2021 determinato dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati e non contratti. L'importo risulta diminuito di euro 7.559.880,70 rispetto a quello presunto previsto nel bilancio di previsione iniziale 2022-2024 (da euro 77.365.232,47 a euro 69.805.351,77).

▪ **L'articolo 3 (Fondo di cassa inizio esercizio 2022)** quantifica, a seguito delle risultanze del rendiconto 2021, l'ammontare del Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2022 che coincide con quello risultante al 31/12/2021.

▪ **L'articolo 4 (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni LR n.19/2021) al comma 1, lettera a)** ridetermina, a seguito della determinazione definitiva del disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2021 di cui al precedente articolo 2, l'ammontare dell'indebitamento autorizzato a copertura dei disavanzi relativi agli esercizi 2011, 2014, 2015 e 2021 apportando le conseguenti modifiche all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 19/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Al **comma 1, lettera b)** viene incrementato il livello di indebitamento autorizzato per gli investimenti da finanziare negli esercizi 2022, 2023 e 2024.

▪ **Gli articoli 5 (Variazioni di bilancio) e 6 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024)** hanno natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge allo Stato di Previsione delle Entrate e allo Stato di Previsione delle Spese del Bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024.

Di conseguenza sono approvate le variazioni e gli aggiornamenti delle Tabelle e degli allegati al Bilancio di previsione approvato con l.r. n. 19/2021.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli articoli da 1 a 6 sono di natura tecnica e non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale di previsione.

▪ **L'articolo 7 (Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)** al primo comma dispone, come per l'anno 2021, la **riduzione per l'anno 2022 del 30%** del canone dovuto dalle attività economiche per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726.

Attesa la crisi idrica e la conseguente siccità che rende difficoltoso l'utilizzo delle sponde lacuali, si ritiene opportuno ridurre del 30% l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro.

Secondo Comma

Tenuto conto delle difficoltà economiche e delle richieste pervenute dagli operatori commerciali del settore, conformemente a quanto già effettuato nell'anno 2021, si dispone al comma 2 il differimento del termine di pagamento dei canoni al 31 agosto 2022.

Considerato che le funzioni trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno, ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 2 aprile 2015, n.10, sono finanziate oltre che con fondi trasferiti dalla Regione, anche con i canoni demaniali in oggetto afferenti il Lago Trasimeno, incassati direttamente dall'Unione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 27/12/2018, n. 12, si dispone al comma 3 l'integrazione delle entrate dell'Unione con un importo corrispondente alla riduzione del canone nella percentuale indicata.

Verificato che le entrate stimate dei canoni in oggetto afferenti l'area del Lago Trasimeno ammontano ad € 217.263,35, la minore entrata per l'Unione dei Comuni viene quantificata in euro 65.179,01.

Al comma 3, viene pertanto assicurata la copertura finanziaria della maggiore spesa per il 2022 derivante dalla disposizione - quantificata in euro 65.179,01 - negli stanziamenti dell'anno 2022 della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1, (capitolo 00809_S) del Bilancio di previsione 2022-2024.

Al comma 4 viene data copertura alla minore entrata derivante dalla disposizione in oggetto per il bilancio regionale in relazione ai canoni afferenti il Lago di Piediluco incassati direttamente dalla Regione. I canoni versati dalle attività economiche che utilizzano le pertinenze del Lago di Piediluco ammontano ad euro 425,56 annui. La minore entrata a carico del Bilancio regionale, pari al 30%, è pertanto quantificata in euro 127,67.

La copertura finanziaria della minore entrata del Titolo 3, Tipologia 100, (capitolo 00220_E) dello Stato di previsione 2022 - per euro 127,67 - viene assicurata dalla corrispondente riduzione della spesa iscritta alla Missione 50, Programma 01, Titolo 1, capitolo 09787_S (Oneri derivanti da contratti di IRS) del Bilancio di previsione 2022-2024 che in sede di assestamento è stata adeguata in riduzione agli oneri dovuti nell'esercizio.

▪ **L'articolo 8 (Modificazioni alla legge regionale n. 29/1996)** apporta modifiche all'articolo 3 della l.r. 18 dicembre 1996, n. 29 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario". La modifica legislativa proposta al comma 1 si rende necessaria al fine di semplificare gli adempimenti per gli enti e gli Istituti universitari coinvolti, nonché per adeguare la riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario all'obbligo (previsto dall'art. 65 D.Lgs. 217/2017 – art. 24 D.L. 76/2020) per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, di utilizzare per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni esclusivamente la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'abrogazione proposta al comma 2, del terzo comma dell'art. 3 della l.r. n. 29/1996 determina che le convenzioni e/o gli accordi stipulati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo (con le Università statali, gli Istituti Universitari e Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio avente valore legale) prevedano, in ogni caso, il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio direttamente nelle casse regionali.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta maggiori oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

▪ **L'articolo 9 (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale n.37/1998)** interviene sull'articolo 13 della l.r. 37/98 in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

In attuazione delle disposizioni dell'art. 27, comma 2, lett. d) del D.L. 50/2017, occorre procedere entro il corrente anno, all'indizione della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale per l'unico ambito di traffico regionale. Nell'ambito della documentazione di gara costituisce atto propedeutico essenziale l'aggiornamento del Piano di Bacino del TPL, da approvare in tempi rapidi, sulla base delle previsioni e degli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 611 del 15/6/2022 "attività prodromica alla predisposizione del Piano di Bacino".

Attualmente, nelle more della individuazione del nuovo gestore, in virtù di quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla legge regionale del 3/04/2012, n. 5 (in particolare l'art. 38 e l'art. 38bis), ulteriormente modificata dalla legge regionale del 9/04/2013, n. 8, la continuità del servizio pubblico di trasporto è assicurata mediante la proroga dei contratti stipulati dagli enti locali per l'esercizio del servizio stesso, vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta l.r. 5/2012 e relativi ai diversi bacini di traffico in cui ricadono tutti i Comuni dell'Umbria.

L'aggiornamento del Piano di ambito comprende, oltre ad un'analisi dello stato di fatto, anche il progetto di rete mirato alla costruzione del programma di esercizio da mettere a base di gara, adeguato a rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle esigenze territoriali, così come mutate nel corso del tempo e, pertanto, come evidenziato nella citata D.G.R. 611/2022, appare opportuno la ridefinizione dei criteri di ripartizione del Fondo Nazionale Regionale Trasporti e la rimodulazione dei servizi minimi, avendo riferimento alle diverse dimensioni comunali, nonché ai diversi fattori connessi con la domanda, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

A normativa vigente, sia per l'aggiornamento del Piano di bacino, sia conseguentemente per la regolazione del servizio da porre a base di gara, troverebbe applicazione l'art. 13 della l.r. 37/1998, integralmente sostituito dall'art. 15 della citata l.r. 5/2012.

In particolare il comma 7 del sopracitato articolo, prevede che solamente i comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti sono titolari dei servizi minimi urbani rientranti nel FRT e il comma 8, per i Comuni con popolazione inferiore a 12.000 abitanti, stabilisce che tali servizi sono garantiti dai servizi extraurbani o da quelli "non tradizionali".

Con le modifiche proposte all'art. 9 del presente DDL, al comma 1 viene introdotto il nuovo comma 7 bis per ridurre la portata della disposizione prevista al comma 7 dell'articolo 13 in oggetto; ciò in considerazione delle caratteristiche territoriali della Regione, contraddistinta dalla presenza di un numero elevato di piccoli comuni disposti in un vasto territorio collinare con popolazione inferiore a 12.000 abitanti. Si ritiene, pertanto, con l'integrazione proposta di graduare meglio gli scaglioni inserendo una casistica intermedia che permetta anche ai comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 12.000 abitanti, di accedere ai servizi minimi urbani, prevedendo per questi ultimi l'attribuzione di un'aliquota massima di 70.000 €/anno.

Il comma 2, conseguentemente a quanto disposto con l'introduzione del comma 7 bis, modifica il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 37/98. La modifica abbassa il limite a 5.000 in luogo dei precedenti 12.000 abitanti di popolazione sotto il quale il servizio minimo è garantito dalle corse extra urbane e dai servizi "non tradizionali".

Dal punto di vista economico, sia dall'introduzione del comma 7/bis che dalla modifica al comma 8 dell'art. 13, non vi è alcun aggravio di spesa per la Regione in quanto si tratta di disposizioni che incidono solamente su una diversa modalità di ripartizione tra comuni del Fondo Regionale Trasporti per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 hanno natura ordinamentale e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

▪ **L'articolo 10 (Acquisto di immobile sito in Via Plinio il Giovane, 11 a Terni)** autorizza l'acquisto dell'immobile sito in Via Plinio il Giovane 11 a Terni di proprietà dell'Agenzia del Demanio, porzione della Palazzina ex sede del Genio Civile di Terni.

L'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, con nota prot. n. 237754 del 10.12.2021 avente ad oggetto: "Vendite 2021 – Art. 1, comma 437 della L. 311/2004 – Esercizio del diritto di opzione" con riferimento all'immobile di cui trattasi aveva comunicato un prezzo complessivo di vendita pari a 170,000,00 Euro.

Con nota del 20.12.2021, prot. n. 244667, l'Assessore alla programmazione europea, al bilancio e alle risorse umane e patrimoniali. Turismo, Istruzione e Diritto allo studio, Cultura manifestava l'interesse all'acquisto del suddetto immobile, da destinare a sedi di rappresentanza e di uffici dell'Ente, finalizzato, tra l'altro, alla razionalizzazione e valorizzazione dei lavori di ristrutturazione degli immobili di proprietà regionale insistenti nel medesimo compendio e già in fase avanzata di elaborazione.

Con nota PEC n. 39621 del 28.02.2022 veniva richiesta all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria la stima posta alla base del prezzo di vendita dell'immobile di cui trattasi, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di poter valutare la congruità finale del prezzo di acquisto pervenuta all'Amministrazione regionale con nota protocollo n. 45413 del 07.03.2022, dalla quale è emerso che il valore originariamente individuato non includeva l'autorimessa posta al piano interrato della palazzina con conseguente integrazione della valutazione del compendio immobiliare per un importo complessivo di 188.000,00 Euro.

Con deliberazione n. 230 del 16.03.2022 la Giunta regionale ha formalizzato l'interesse, da parte dell'Amministrazione regionale, all'acquisto dell'immobile succitato dando atto che tale acquisto risulta utile e vantaggioso in quanto soddisfa l'interesse pubblico ad unificare la proprietà dell'immobile di cui trattasi e, conseguentemente, ad ampliare le superfici disponibili da destinare a sedi di rappresentanza e uffici dell'Ente nonché di determinarne un incremento in termini di valorizzazione immobiliare.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 3162 del 30.03.2022 è stato approvato il parere tecnico relativo alla stima dell'Agenzia del Demanio, redatto in data 14.03.2022 dagli uffici tecnici regionali competenti, con la quale è stata attestata la congruità del valore dell'immobile, pari a € 188.000,00, riportata nella suddetta stima dell'Agenzia del Demanio.

Tenuto conto delle imposte, tasse e degli oneri relativi all'acquisto, la spesa complessiva da sostenere per l'acquisto dell'immobile di cui trattasi ammonta a 210.000,00 euro da imputare allo stanziamento dell'esercizio 2022 della Missione 01, Programma 06, Titolo 2 previsto al capitolo di spesa B6500/1900_S "Spese per l'acquisto, la costruzione, la sistemazione, l'adattamento e la manutenzione straordinaria di beni immobili regionali, interventi su beni immobili gestiti dalla Regione - Beni immobili".

▪ **L'articolo 11 (Concessione del diritto di superficie di aree di proprietà regionale per il completamento della Piastra Logistica di Terni-Narni)** autorizza la concessione del diritto di superficie, per una durata non inferiore al 30 Ottobre 2060 - attuale termine della Concessione rilasciata, ai sensi del DM 138T/2000 e s.m.i., a RFI - Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A - Società con socio unico - soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A a norma dell'art. 2497 sexies Cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015) - in seguito, per brevità, indicata come RFI, sia dell'area di proprietà regionale di circa mq 73.688 sia di aree di proprietà di terzi da acquisire nei modi di legge di circa mq 5.772 site in località Maratta Bassa nei Comuni di Terni e Narni, necessarie all'allaccio ferroviario tra la Piastra Logistica intermodale di Terni-Narni, di proprietà della Regione Umbria e la Linea Orte-Falconara.

In tal modo la Regione Umbria, in continuità con gli investimenti già previsti da RFI sulla direttrice Orte - Falconara, in particolare sulla tratta Orte - Terni, dà seguito a quanto stabilito con:

a) la deliberazione n. 823 del 17.07.2017 con la quale la Giunta regionale, tra l'altro:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- ha stabilito l'interesse pubblico al completamento della Piastra logistica intermodale di Terni - Narni, tramite la realizzazione dell'allaccio ferroviario tra la Piastra logistica intermodale di Terni - Narni e la Linea Orte - Falconara;
- ha stabilito di individuare RFI quale unico soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento di completamento della Piastra Logistica intermodale di Terni - Narni e la Linea Orte - Falconara, comprendente la progettazione, l'esecuzione, il collaudo e la messa in funzione.

b) la deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 16.03.2022 con la quale, in sostituzione dello schema approvato con la D.G.R. n. 1105/2021, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Umbria ed RFI per la progettazione, esecuzione, collaudo e messa in funzione del completamento della Piastra logistica intermodale di Terni - Narni, realizzazione dell'allaccio ferroviario tra la Piastra logistica e la linea Orte - Falconara M.ma.

La realizzazione del collegamento ferroviario della Piastra logistica Terni - Narni, rappresenta un preminente interesse pubblico in quanto in grado di perseguire gli obiettivi regionali e nazionali di riduzione delle emissioni in un territorio, quale quello della Conca Ternana, particolarmente sensibile a tale problematica. Infatti l'operatività del collegamento ferroviario può consentire una forte riduzione del traffico su gomma per il trasporto delle merci, con il conseguente miglioramento della qualità dell'aria. Rappresenta, inoltre, uno straordinario volano per la valorizzazione del territorio e patrimonio regionale potenziando l'attività della piastra logistica posta lungo il tratto ferroviario Orte - Falconara, in cui sono previsti, nel recente protocollo di intesa, sottoscritto in data 16.09.2020, tra le Regioni Umbria, Marche, M.I.T. e R.F.I., con investimenti per 1 miliardo e 231 milioni di Euro, interventi volti alla velocizzazione dell'intera direttrice e al raddoppio fisico della tratta Spoleto - Terni entro il 2030.

Nel succitato schema di Convenzione è, tra l'altro, previsto, all'art.12, che le aree di proprietà della Regione, di circa mq 73.688 - il cui valore, individuato da Sviluppo Umbria nel conto del patrimonio 2021 ammonta ad euro 2.297.547,94- sulle quali, tra l'altro, sono stati già realizzati i binari ferroviari, e sulle quali verranno realizzati i restanti impianti ferroviari ed opere della stazione, relativi al nuovo binario IV ed al nuovo fabbricato ACC con relativa area di servizio e viabilità di accesso alla pubblica via, saranno concesse, prima dell'inizio dei lavori, dalla Regione a RFI, gratuitamente, a titolo di diritto di superficie, per la durata pari alla Concessione rilasciata a RFI ai sensi del DM 138T/2000 e s.m.i.. Si rileva inoltre che in linea a quanto previsto dall'art. 6 della citata Convenzione, il diritto di superficie verrà costituito anche su aree di proprietà di terzi da acquisire nei modi di legge di circa mq 5.772 site in località Maratta Bassa nei Comuni di Terni e Narni.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree individuate da RFI necessarie al completamento dell'allaccio ferroviario:

1. Aree di proprietà regionale distinte al foglio 79 del catasto terreni e del catasto fabbricati del Comune di Terni:
 - C.T. particella 183 di mq 24811, ente urbano;
 - C.F. particella 183 sub 1;
 - C.T. particella 184 di mq 20;
 - C.T. particella 185 di mq 210;
 - C.T. particella 188 di mq 3430;
 - C.T. particella 190 di mq 3730;
 - C.T. particella 192 di mq 3230;
2. Area di proprietà di terzi, distinta al foglio 79 del catasto terreni del Comune di Terni:
 - C.T. particella 179 di mq 21;
3. Aree di proprietà regionale distinte al foglio 28 del catasto terreni e del catasto fabbricati del Comune di Narni:
 - C.T. particella 286 di mq 130;
 - C.T. particella 300/parte di mq 10.030, ente urbano;
 - C.T. particella 303/parte di mq 24617, ente urbano;
 - C.F. particella 300 sub 1/parte;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- C.F. particella 303 sub 1/parte;
 - C.T. particella 302 di mq 950;
 - C.T. particella 304 di mq 20;
 - C.T. particella 306 di mq 900;
 - C.T. particella 307 di mq 1550;
 - C.T. particella 310 di mq 45;
 - C.T. particella 312 di mq 10;
 - C.T. particella 314 di mq 5;
4. Aree di proprietà di terzi, distinte al foglio 28 del catasto terreni del Comune di Narni:
- C.T. particella 61 di mq 250;
 - C.T. particella 62 di mq 1680;
 - C.T. particella 63/parte di mq 241;
 - C.T. particella 66 di mq 1840;
 - C.T. particella 67 di mq 30;
 - C.T. particella 107/parte di mq 520;
 - C.T. particella 293 di mq 1190.

Tenuto conto delle specificità del bene e del progetto di attività, che richiedono conoscenze altamente specialistiche, l'interesse pubblico alla realizzazione dei suddetti interventi, rispetto ai quali la costituzione del diritto di superficie è servente, è perseguibile da RFI quale unico soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, responsabile delle linee, delle stazioni e degli impianti, nonché soggetto che assicura la manutenzione e la circolazione in sicurezza sull'intera infrastruttura, che ha l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il rinnovamento degli impianti e delle opere oggetto di convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 47 del D.L.24/04/2017, n. 50. In capo alla Regione non sussiste, pertanto, alcun onere come sopra detto e con il vantaggio per la medesima che, così come previsto al succitato art. 12, alla scadenza del termine, il diritto di superficie si estingue e le costruzioni e gli impianti che vi saranno realizzati diventeranno, a titolo gratuito, di proprietà della Regione e con l'impegno, da parte di RFI di non modificare la destinazione dell'area, pena l'estinzione del diritto di superficie.

La concessione a titolo gratuito non comporta un mancato utilizzo a fini economici dell'area in questione in quanto l'oggetto del diritto di superficie è costituito dagli spazi che risultano strettamente necessari e funzionali alla realizzazione degli impianti ferroviari e delle opere connesse. Trattasi, pertanto, di beni di scarsa appetibilità per il mercato e che, conseguentemente, non si prestano ad una valorizzazione commerciale.

La mancata entrata per il bilancio regionale derivante dalla gratuità del diritto di superficie è, inoltre, ampiamente ed effettivamente compensata dal perseguimento e conseguimento di obiettivi sociali e di interesse generale in quanto gli interventi realizzati da RFI, volti a potenziare ed efficientare la mobilità generale e, dunque, servizi rilevanti per la collettività, soddisfano esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione e contribuiscono alla valorizzazione della Piastra Logistica rendendola più appetibile nel mercato.

▪ **L'articolo 12 (Istituzione Fondo per spese di progettazione)** istituisce nel bilancio regionale un Fondo per il finanziamento di spese di progettazione al fine di poter disporre di progetti per poter accedere ai finanziamenti previsti dai fondi del PNRR, del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027, dal POR FESR 2021-2027 o messi a bando da altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale. Tale disposizione è finalizzata ad accelerare l'attività di progettazione per accedere a tali fondi.

L'obiettivo è quello di migliorare la risposta progettuale della Regione in ambiti rappresentativi delle istanze e dei bisogni della collettività, al fine di realizzare interventi inseriti o coerenti con i regolamenti dei fondi sopra indicati, non ancora finanziati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il finanziamento delle attività di progettazione ha la finalità di consentire l'acquisizione di un livello di progettazione idoneo alla realizzazione di operazioni e/o interventi già inseriti o da inserire nelle diverse fonti di finanziamento.

Il fondo, in particolare, sarà utile per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi, nonché per le attività di verifica e validazione della progettazione, ricomprendendo anche gli studi e le indagini prodromici alla realizzazione di opere pubbliche.

La disposizione autorizza per l'esercizio 2022 una nuova spesa di euro 700.000,00 che trova copertura nell'ambito degli stanziamenti della Missione 20, Programma 03, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024 al capitolo 06031_S appositamente istituito con il presente DDL.

Per gli anni successivi l'entità della spesa, di natura discrezionale, verrà determinata con la legge di approvazione del Bilancio regionale di previsione.

La Giunta regionale provvederà all'iscrizione dei fondi necessari per le spese di cui al comma 1 della disposizione in oggetto, previa richiesta da parte delle strutture regionali competenti in materia di opere pubbliche, mediante prelevamento dal Fondo e allocazione corretta nel Bilancio tenendo conto della specificità del progetto da realizzare.

▪ **L'articolo 13 (Contributo ai Comuni per i P.E.B.A.)** autorizza la spesa di euro 150.000,00 per l'esercizio 2022 per la concessione ai Comuni della regione di un contributo per la predisposizione o l'aggiornamento dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) di cui all'art. 24, comma 9, della legge 104/1992.

I P.E.B.A. sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini.

Introdotti nel 1986, con l'articolo 32, comma 21, della legge n. 41, e integrati con l'articolo 24, comma 9, della legge 104 del 1992, che ne ha esteso l'ambito agli spazi urbani, sono lo strumento individuato dalla normativa statale per monitorare e superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio. Il Piano è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un'area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano).

Con la presente norma, la Regione intende sostenere, attraverso un contributo economico, la predisposizione, ovvero l'aggiornamento, dei PEBA di cui ogni Comune deve essere dotato per garantire un'accessibilità universale.

La norma stabilisce al comma 2 che il contributo sia pari all'80% delle spese da sostenere per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti e al 60% per i Comuni con popolazione superiore. Inoltre, viene stabilito che, comunque, l'importo massimo del contributo per un singolo Comune sia pari ad euro 10.000,00 e che i contributi vengano concessi per un importo complessivo non superiore alle risorse disponibili ovvero alla spesa autorizzata al comma 1 per l'esercizio 2022.

Al comma 3, viene previsto che la Giunta, con propria deliberazione, definisca i criteri e le modalità di accesso ai contributi fermo restando quanto stabilito dall'articolo in oggetto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili nell'anno.

Ai fini della quantificazione della spesa è stato stimato che, a seguito di un avviso pubblico nell'anno 2022, da parte della Giunta regionale, finalizzato alla assegnazione dei contributi di che trattasi, possano rispondere circa 15 Comuni, anche in considerazione che la norma prevede un cofinanziamento di risorse da parte dell'Ente locale, pari al 20% per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e al 40% per quelli con popolazione superiore a 5000 abitanti. Tenuto conto che l'importo massimo del contributo concedibile è pari ad € 10.000,00, si stima una spesa di € 150.000. La copertura della spesa è comunque garantita dalla disposizione dell'assegnazione dei contributi entro il limite di spesa autorizzata ovvero fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La spesa autorizzata per l'esercizio 2022 di euro 150.000,00 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti della Missione 08, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024 al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

capitolo di spesa 03052_S "Contributi ai comuni per la predisposizione dei P.E.B.A. di cui alla legge 104/1992", appositamente istituito con il presente DDL.

▪ **L'articolo 14 (Integrazione autorizzazione di spesa articolo 5 legge regionale n. 4/2021)** dispone per l'anno 2022 una integrazione di euro 200.000,00 all'autorizzazione di spesa disposta per il rifinanziamento degli interventi conseguenti al sisma del 2009, che ha colpito il territorio di alcuni Comuni della regione, di cui all'articolo 5 della l.r. 4/2021.

L'articolo 5 della l.r. 4/2021 aveva autorizzato un finanziamento con risorse regionali degli interventi disciplinati dalla legge regionale n.3/2013 ad integrazione delle risorse statali e regionali già previste dal piano di riparto degli interventi. La l.r. 3/2013 prevede varie tipologie di interventi, volti a contribuire alla riparazione degli immobili privati danneggiati, al recupero integrato del borgo di Spina, ad interventi sulle opere pubbliche presenti e alla concessione di contributi per l'autonoma sistemazione. Una parte di tali interventi, che sono ancora in corso, viene realizzata tramite le Amministrazioni locali che si stanno adoperando, nel rispetto delle finalità e delle previsioni della legge regionale n.3/2013, mediante l'utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio regionale e ad essi vincolate.

Con la legge di stabilità 2022 è stato autorizzato il rifinanziamento per l'anno 2022 degli interventi di cui all'articolo 5 della l.r. 4/2021 con un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2022 destinata ad interventi di spesa corrente per l'autonoma sistemazione.

Con la disposizione di cui al presente DDL si vuole ulteriormente favorire il completamento degli interventi in corso, integrando la spesa a carico del bilancio regionale autorizzata per l'anno 2022 di ulteriori euro 200.000,00 e destinando tutte le somme autorizzate per l'anno 2022 - per complessivi euro 400.000,00 - a spese di investimento anziché a spese correnti. Dal fabbisogno stimato nel piano degli interventi è emersa, infatti, una prioritaria e maggiore esigenza finanziaria per spese di ricostruzione inerenti gli edifici privati. Il fabbisogno per spese correnti (autonoma sistemazione) si esplica solo in seguito alle concessioni contributive effettuate dai Comuni per spese di ricostruzione. Con il presente articolo viene pertanto disposta la destinazione dell'intera autorizzazione di spesa disposta sia con la l.r. 4/2021 sia con il presente articolo a spese di investimento, disponendo l'allocatione della spesa di complessivi 400.000,00 nell'ambito degli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024. A tal fine con la presente legge viene istituito il nuovo capitolo di spesa di investimento cap. A3028_S sul quale sono state spostate le somme autorizzate con il rifinanziamento disposto con la l.r. 4/2021 (200.000,00) e stanziare quelle autorizzate ad integrazione con la presente legge (200.000,00).

▪ **L'articolo 15 (Contributo a favore dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali")** dispone l'integrazione di euro 20.000,00 del contributo disposto per l'esercizio finanziario 2022 a favore del Laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto con l'articolo 9 della l.r. 12/2020, legge di assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022.

Il Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali di Spoleto, associazione culturale non riconosciuta, dopo quasi un anno di sospensione, ha ripreso la propria attività il 18 maggio 2021. Fino al 2018, il Laboratorio ha potuto contare su cospicui finanziamenti statali a carico del Fondo di Sviluppo e Coesione, il che ha consentito la realizzazione di importanti progetti di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico della Regione. Dallo scorso anno, tali finanziamenti non sono più stati disponibili e il Laboratorio non ha più potuto disporre di adeguate e stabili risorse finanziarie.

Nei 2021 i soci (MIBAC, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Dipartimento di Chimica UNI-PG) hanno rinnovato il CDA anche al fine di rinnovare la governance del Laboratorio, aprendolo sempre più al territorio, non solo regionale, a sostegno delle attività di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e monumentale e creando sinergie con la comunità scientifica.

Obiettivi dell'Associazione sono, infatti, la realizzazione di indagini conoscitive e di interventi di manutenzione, conservazione e restauro di beni culturali, mediante indagini sistematiche sull'influenza che i fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a prevenirne o a impedirne gli effetti (art. 3 Statuto dell'Associazione), intervenendo su opere dei più grandi maestri di ogni tempo, da Giotto a Piero della Francesca, da Perugino, Raffaello e Leonardo ad Alberto Burri creando una banca dati inestimabile di dati e di esperienze, che fa dell'Umbria una eccellenza a livello internazionale. Nel 2021 il Laboratorio è stato invitato a partecipare ai lavori insieme al CNR e all'ENEA e ha curato lo studio della tecnica utilizzata nel 1512 da Raffaello nella decorazione della Sala di Galatea nella Farnesina a Roma.

Al fine di contribuire al reinserimento nel mercato e alla efficiente prosecuzione delle attività dell'Associazione l'articolo 9 della l.r. 12/2020 ha disposto, l'erogazione di un contributo regionale di natura corrente per il triennio 2020-2022 di euro 50.000,00.

La crisi energetica e l'aumento dei costi di funzionamento hanno un forte impatto sulle risorse già esigue di cui il Laboratorio dispone. Considerata la rilevanza e l'eccellenza delle attività svolte da tale Associazione, la norma proposta nel presente DDL prevede un incremento del contributo regionale per l'esercizio finanziario 2022 di euro 20.000,00.

La maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 2022 trova copertura negli stanziamenti della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, del Bilancio regionale al capitolo di spesa 00744_S.

▪ **L'articolo 16 (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")** autorizza per l'anno 2022 un contributo di 180.000,00 euro a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS" a sostegno dell'attività istituzionale ad integrazione di quanto disposto con le precedenti autorizzazioni di spesa.

La Fondazione "Perugia Musica Classica Onlus", istituita nel 2003 da Comune di Perugia, Associazione "Amici della musica" di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Associazione "Sagra Musicale Umbra" di Perugia, riveste rilevanza strategica nelle attività di promozione, sostegno e incremento culturale dell'Umbria con specifico riferimento alle attività musicali e concertistiche, nel cui ambito si è affermata negli anni come principale struttura produttiva, diffusiva e di servizio promuovendo a livelli nazionali ed internazionali l'Orchestra da Camera di Perugia; è formata dai migliori professionisti diplomatisi presso i Conservatori umbri ed ha ormai raggiunto livelli artistici importanti in Italia e all'estero, conformemente con quanto disposto in materia dall'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 17/2004. Collabora, inoltre, con i principali festival e rassegne della regione.

La Fondazione riceve annualmente un contributo del MiC a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (F.U.S) diviso nei 2 filoni di attività della Fondazione: festival e stagione concertistica. Il MiC, però, subordina esplicitamente l'erogazione dei propri contributi per tutte le attività dello spettacolo dal vivo – e, segnatamente, per i festival e i circuiti musicali – al sostegno degli enti pubblici, come ribadito anche dal DM 25 ottobre 2021 "FUS 2022-2024. Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017".

Il 2022 vede ancora un anno di forti criticità rispetto alle entrate dagli spettatori, dovute agli strascichi degli effetti della pandemia da Covid-19. Il contributo straordinario della Regione, tra le altre cose, mira a sostenere gli sforzi in termini di innovazione tecnologica degli spettacoli, favorendo la partecipazione da remoto, attivando lo streaming almeno per una parte degli eventi, il che comporta un'innegabile apertura verso una edizione "inclusiva" della stagione, ma anche maggiori costi in termini produttivi.

La disposizione comporta una maggiore spesa di euro 180.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, che trova copertura con la presente legge nello stanziamento 2022 della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 01006_S del Bilancio 2022-2024.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

▪ **L'articolo 17 (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)** autorizza, per l'anno 2022, un contributo annuo di 110.000,00 a favore dell'Istituzione "Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli" di Spoleto ad integrazione di quanto disposto con le precedenti autorizzazioni di spesa.

L'Istituzione non ha scopo di lucro e la finalità principale consiste nel reperimento, addestramento, presentazione e lancio di giovani cantanti maturi per l'esperimento scenico e di giovani artisti e musicisti in grado di collaborare alla realizzazione dello spettacolo lirico, ai fini della loro immissione sul mercato artistico italiano e straniero. A tale fine l'Istituzione promuove, tra le altre cose, concorsi e corsi di canto, perfezionamento, composizione musicale, per professori d'orchestra, maestri collaboratori, scenografi, registi, tecnici ecc.

La Regione partecipa al Consiglio direttivo dell'Istituzione cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Il Lirico Sperimentale fa parte delle eccellenze dei soggetti professionisti produttori e diffusori di spettacolo dal vivo della nostra regione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Nel corso degli anni il Lirico è stato individuato dalla Giunta regionale per attuare progetti di formazione d'eccellenza e progetti speciali sul territorio, come quelli finanziati nelle zone colpite dal sisma del 2016 attraverso i fondi stanziati dal MiC per le quattro Regioni coinvolte, da ultimo con D.M. n.42/2021.

Il Lirico, in virtù della rilevanza culturale e della quantità di lavoro effettuato, beneficia da decenni dei contributi statali a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo. Il MiC, però, subordina esplicitamente l'erogazione dei propri contributi per tutte le attività dello spettacolo dal vivo – e, segnatamente, per i festival e i circuiti musicali – al sostegno degli enti pubblici. Il contributo straordinario della Regione mira non solo a compensare le criticità in termini di spese che gli strascichi degli effetti della pandemia da Covid-19 comportano ancora per il 2022, ma anche a sostenere l'attività straordinaria di documentazione svolta all'interno dell'istituzione dalla Biblioteca OperaBiblio e dell'Archivio Storico Centro Studi "Belli-Argiris". La Biblioteca, inserita in Opac nazionale tramite polo regionale, è aperta al pubblico e svolge diverse attività. Il patrimonio consta di oltre 15 mila volumi in continuo ampliamento. Non è solo una biblioteca musicale, ma contiene testi di storia, filosofia, scienze sociali, letteratura, narrativa, libri per bambini, poesia, teatro, ecc. L'archivio storico, riconosciuto di notevole interesse storico nel 2000 dalla Soprintendenza archivistica dell'Umbria, ha oltre 40mila record in continuo aggiornamento e conserva fondi importanti quali il Fondo Belli, il Fondo Argiris, il Fondo Pressburger, ecc. oltre al fondo specifico del Teatro Lirico Sperimentale, di notevole importanza a livello nazionale e internazionale.

La disposizione comporta una maggiore spesa di euro 110.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, che trova copertura con la presente legge nello stanziamento 2022 della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 01008_S del Bilancio 2022-2024.

▪ **L'articolo 18 (Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)** dispone l'incremento di euro 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 delle risorse regionali per il finanziamento aggiuntivo dei livelli di assistenza sanitaria extra LEA, da destinare al finanziamento degli indennizzi dovuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a seguito di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie o somministrazione di emoderivati di cui alla legge 210/1992. Tali spese, prima finanziate dallo Stato, sono dal 2015 a carico dei bilanci regionali, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. La spesa autorizzata all'articolo 18 del presente DDL per l'esercizio finanziario 2022 di euro 1.500.000,00 trova copertura nello stanziamento della Missione 13, Programma 02, Titolo 1 al capitolo di spesa A2272_S "Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento, con risorse regionali, di livelli di assistenza sanitaria superiori ai L.E.A. da destinare alle spese di cui alla legge 210/1992 (art.6, l.r. 25/09/2013, n.18)".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

▪ **L'articolo 19 (Programma di sviluppo rurale 2014/2022 - Anticipazione fondi Agea)** Come per le passate annualità, viene prevista una anticipazione per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale 2014-2022 dove la Regione è beneficiaria di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", al fine di consentire la corretta ed efficace gestione del programma. Tali spese, che verranno poi rimborsate dall'AGEA a seguito di idonea rendicontazione, vengono iscritte nel bilancio regionale sia nella Parte Entrata che nella Parte spesa.

Gli stanziamenti autorizzati per il 2024 sono iscritti nell'ambito della Missione 16, Programma 03, Titoli 1 e 2 della spesa (capitoli di spesa 3589_S e 8200_S rispettivamente di parte corrente e di parte capitale) e al Titolo 3, Tipologia 500 e Titolo 4, Tipologia 500 dell'entrata (capitoli di entrata 02753_E e A2753_E rispettivamente di parte corrente e di parte capitale).

▪ **L'articolo 20 (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 6/2022 e reviviscenza)** apporta variazioni all'articolo 14 della l.r. 12/04/2022, n. 6 di modifica ed interazione della legge regionale n. 31/2013 in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni. La legge regionale n. 6/2022 pur non essendo stata impugnata dal Governo è stata oggetto di segnalazioni relative ad alcune incongruenze presenti all'articolo 14 di modifica della norma finanziaria della l.r. 31/2013. In particolare con le modifiche apportate all'articolo 26 della l.r. 31/2013 (Norma finanziaria) sono presenti riferimenti ad alcune disposizioni abrogate dalla medesima l.r. n. 6/2022.

Con la disposizione proposta nel presente DDL tali riferimenti vengono eliminati e viene adeguata la norma finanziaria di cui all'articolo 26 della l.r. 31/2013 oggetto di modifiche con l'articolo 14 della l.r. 6/2022.

▪ **L'articolo 21 (Entrata in vigore)** dispone l'entrata in vigore della legge con urgenza considerato che l'immediata efficacia sia delle variazioni di bilancio sia dei nuovi interventi autorizzati con la legge è fondamentale ai fini della continuità della gestione finanziaria e del raggiungimento delle finalità delle disposizioni in essa contenute.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024.”.

Art. 1

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022 approvato con legge regionale 30 dicembre 2021, n. 19. (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 approvato dalla Giunta regionale. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 da parte della Giunta regionale il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 69.805.351,77.

Art. 3

(Fondo di cassa inizio esercizio 2022)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 504.619.436,85.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 4

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento.
Modificazioni alla l.r. 19/2021)

1. All'articolo 6 della l.r. 19/2021 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024) sono apportate le seguenti modifiche:

a. al comma 1 l'importo di "77.365.232,47" è sostituito dal seguente: "69.805.351,77";

b. al comma 2 gli importi di "21.850.000,00", "15.930.000,00" e "10.500.000,00" sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "29.876.892,91", "20.220.000,00" e "14.650.000,00".

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2022-2024 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

Art. 6

(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2022-2024)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all'articolo 2, comma 1 della l.r. 19/2021.

2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1, i seguenti allegati alla presente legge:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 2);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 3);
- c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 4);
- d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 5);
- e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
- f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 7);
- g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 8);
- h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 9);
- i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 10);
- j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);
- k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 12);
- l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2022-2024 (Allegato 14);

n) il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);

o) la nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2022-2024 (Allegato 16);

p) l'elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);

q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);

r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2022-2024 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Allegato 19).

Art. 7

(Riduzione e differimento Canone
demaniale lacuale)

1. Per l'annualità 2022 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del 30 per cento.

2. Il termine per il versamento del canone di cui al comma 1 è differito al 31 agosto 2022.

3. A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 65.179,01 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024.

4. Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2022 di euro 127,67 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2022 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 8

(Modificazioni alla legge regionale n. 29/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) è sostituito dal seguente:

"1. La tassa regionale per il diritto allo studio è corrisposta alla Regione Umbria al momento dell'iscrizione, indipendentemente dai requisiti di esonero, secondo le modalità di pagamento al tempo vigenti."

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/1996 è abrogato.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 9

(Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale n.37/1998)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è aggiunto il seguente:

“7 bis. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 12.000 abitanti, ma superiore a 5.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti da servizi flessibili e/o a domanda, con modalità operative e tipologie di veicoli tali da minimizzare i costi e massimizzare la domanda da soddisfare. Per tali servizi, a ciascun comune non potrà essere riconosciuto un importo superiore ad euro 70.000,00.”.

2. Al comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 37/98, le parole: “12.000” sono sostituite dalle seguenti: “5.000”.

Art. 10

(Acquisto di immobile sito in Via Plinio il Giovane, 11 a Terni)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare il seguente immobile, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, che verrà iscritto al patrimonio indisponibile della Regione, in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del Codice Civile: immobile ubicato in Via Plinio il Giovane 11 a Terni, distinto al catasto fabbricati: Fg. 110, p.lla 164, Sub. 17, p.lla 164, Sub. 9, p.lla 164, Sub. 13 e 155 graffate, ed al catasto terreni al Fg. 110, p.lla 164 e 155 da destinare a sedi di rappresentanza e uffici della Regione Umbria, al prezzo non superiore a 210.000,00 Euro, comprensivo delle imposte, tasse e oneri accessori relativi all'acquisto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto per l'esercizio 2022 alla Missione 01 "Servizi Istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio Tecnico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 11

(Concessione del diritto di superficie di aree di proprietà regionale per il completamento della Piastra Logistica di Terni-Narni)

1. Al fine di conseguire obiettivi di rilevante interesse regionale connessi al completamento della Piastra-Logistica intermodale di Terni-Narni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., il diritto di superficie, a titolo gratuito, sia dell'area di proprietà regionale di circa mq 73.688 sia di aree di proprietà di terzi da acquisire nei modi di legge di circa mq 5.772 site in località Maratta Bassa nei Comuni di Terni e Narni.

2. Le aree di cui al comma 1 sono destinate a sede dell'infrastruttura ferroviaria e delle relative costruzioni accessorie, necessarie al fine di allacciare la Piastra Logistica intermodale di Terni-Narni alla linea ferroviaria Orte-Falconara.

3. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione nella quale è previsto, altresì, che:

a) il superficiario si impegna a non mutare la destinazione delle aree di cui al comma 2;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) il diritto di superficie ha una durata non anteriore al 30 ottobre 2060;
- c) alla scadenza del termine, il diritto di superficie si estingue e la Regione Umbria diventa, a titolo gratuito, proprietaria delle costruzioni e delle opere realizzate.

Art. 12

(Istituzione Fondo per spese di
progettazione)

1. Ai fini dell'acquisizione di finanziamenti previsti dal PNRR, dal FSC 2021-2027 e dal POR FESR 2021-2027 o da parte di altri soggetti pubblici o privati, è istituito il fondo denominato: "Fondo per studi, indagini e progettazioni relativi ad opere pubbliche di interesse regionale" con una dotazione finanziaria per il 2022 di euro 700.000,00.
2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dell'esercizio 2022 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.
3. La Giunta regionale, al fine di provvedere all'iscrizione in bilancio delle spese di cui al comma 1, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia alla competenza che alla cassa mediante prelevamento dal Fondo di cui al presente articolo.
4. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 13

(Contributo ai Comuni per i P.E.B.A.)

1. Per l'esercizio finanziario 2022 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 a titolo di contributo ai Comuni della regione Umbria per la predisposizione, ovvero per l'aggiornamento, dei Piani per l'eliminazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'ottanta per cento del costo da sostenere da parte dei Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti e il sessanta per cento per quelli con popolazione superiore ai 5000 abitanti. In ogni caso, il contributo in favore di ogni singolo Comune non può superare euro 10.000,00 e l'ammontare complessivo dei contributi concessi non può essere superiore al limite di spesa autorizzato al comma 1.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1 in funzione del numero di domande pervenute e fino ad esaurimento delle risorse disponibili nell'esercizio.

4. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2022 della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 14

(Integrazione autorizzazione di spesa articolo 5 legge regionale n.4/2021).

1. La spesa autorizzata per l'anno 2022 per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 5 della l.r. 8 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021)), con la Tabella A allegata all'articolo 1 della l.r. 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)) è integrata per l'anno 2022 di euro 200.000,00.

2. La spesa di cui al comma 1

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

complessivamente autorizzata per l'anno 2022 dell'importo di euro 400.000,00 è destinata con la presente legge a spese di investimento e trova copertura negli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2, del Bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 15

(Contributo a favore dell'Associazione
"Laboratorio di diagnostica per i beni
culturali")

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 9 della l.r. 28 novembre 2020, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione 2020-2022 - Ulteriori modificazioni a leggi regionali.) finalizzate all'erogazione di un contributo a favore dell'Associazione "Laboratorio di diagnostica per i beni culturali" di Spoleto sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del bilancio di previsione regionale 2022-2024, di euro 20.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 16

(Contributo a favore della Fondazione
"Perugia Musica Classica ONLUS")

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 10 della l.r. 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.) per il sostegno della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS" sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e

valorizzazione dei beni e attività culturali",
Programma 02 "Attività culturale
e interventi diversi nel settore culturale",
Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-
2024, di euro 180.000,00 per l'esercizio

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finanziario 2022.

Art. 17

(Contributo a favore del Teatro Lirico
Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 11 della l.r. n. 6/2018 per il sostegno del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto sono integrate, nell'ambito della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024, di euro 110.000,00 per l'esercizio finanziario 2022.

Art. 18

(Servizio sanitario regionale - risorse
aggiuntive)

1. Per l'anno 2022 le risorse di cui all'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2013 n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi degli artt. 45 e 82 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)) sono integrate di euro 1.500.000,00 da destinare al finanziamento delle spese per indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25/02/1992, n. 210 (Indennizzi per danni da trasfusioni e da vaccinazioni).

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell'ambito degli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2022 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

Art. 19

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Programma di sviluppo rurale 2014/2022 -
Anticipazione fondi Agea)

1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi del Reg. UE 1305/2013, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2022 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 33.448.200,00 per l'esercizio 2024 di cui le spese per investimento ammontano ad euro 23.417.000,00.
2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titoli 1 e 2 della spesa e al Titolo 3, Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4, Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" dell'entrata.

Art. 20

(Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale n. 6/2022 e reviviscenza)

1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 12/04/2022, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 6/2022. A decorrere dalla medesima data vigono i commi 1, 3 e 6 dell'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni).
2. Il comma 5 bis dell'articolo 26 della legge regionale n. 31/2013, come inserito dall'articolo 14 della l.r. n. 6/2022 è sostituito dal seguente:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

"5-bis. Per gli anni 2022 e successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità".

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/06/2022

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 30/06/2022

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
